



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione

Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Questo Consiglio fa rilevare che il decreto in esame si inserisce in un contesto di fortissima incertezza normativa nel quale insistono sistemi di reclutamento e di formazione iniziale non conciliabili.

Il decreto in esame infatti nel titolo e nelle premesse fa riferimento al Decreto ministeriale di natura regolamentare 10 settembre 2010 n.249 ed alle successive modificazioni.

Il decreto n.249 dispone e regola il sistema delle lauree abilitanti magistrali per tutti gli ordini e gradi di istruzione (mai attuato nel nostro ordinamento) oltre al diploma di specializzazione da conseguire in apposito corso per accedere all'insegnamento sul sostegno, successivamente regolamentato con decreto ministeriale 30/9/2011.

Le successive modificazioni riguardano i Decreti legislativi n.59 e 66 del 13/4/2017, che in applicazione della delega conferita con la legge n.107/2015, hanno previsto come titolo di accesso alle procedure concorsuali nelle istituzioni scolastiche del ciclo secondario, il semplice titolo di studio prescritto congiunto a 24 CFU, rinviando al percorso formativo successivo l'acquisizione del titolo di specializzazione sulla classe di concorso e/o sul sostegno, e per l'accesso all'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia e primarie, il titolo di studio congiunto a 60 CFU.

Inoltre si osserva che nel disegno di legge di bilancio in esame al Parlamento, è previsto un ulteriore sistema di reclutamento, che contrasta con il decreto all'esame di questo CSPI.

La preoccupazione prevalente, in una situazione siffatta di totale disallineamento normativo, è che il decreto in esame una volta approvato ed attuato nelle procedure successive, possa diventare oggetto di un notevole contenzioso.

Il Consiglio ritiene inoltre che l'evoluzione ancora non definita e confusa del quadro normativo non debba influire in modo negativo sulla possibilità di ampliare la platea di partecipanti, estendendo anche ai docenti che hanno 36 mesi di servizio la partecipazione ai concorsi selettivi per l'accesso al corso di specializzazione.

Tuttavia, condividendo l'urgenza di attivare nuovi percorsi di specializzazione per insegnanti di sostegno, a seguito del rilevante bisogno delle scuole di docenti specializzati, il Consiglio, oltre ad auspicare che le procedure concorsuali ancora in corso vengano portate a termine in tempi rapidi, ritiene necessario il provvedimento in esame che suggerisce di integrare e modificare nei termini che qui di seguito si riportano. Sono inoltre necessarie politiche di consolidamento dell'organico sia in termini quantitativi che di qualificazione professionale, a livello di formazione iniziale e in servizio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione
Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

IL MINISTRO

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: 'Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in particolare l'articolo 400, comma 8;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione
Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni"

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI (*ex pluribus* 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

CONSIDERATO che le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al presente



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione

Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PRESO ATTO	decreto non danno titolo all'inserimento nella procedura transitoria di cui all'articolo 17, comma 3 del D.lgs n. 59 del 2017, né costituiscono titolo di accesso alle procedure di cui all'articolo 17, comma 7 e al capo II del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATA	che non è stato emanato il regolamento di cui all'articolo 12, comma 5 del citato D.lgs. n. 66 del 2017 concernente la revisione dei percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria e che pertanto restano in vigore le disposizioni di cui al decreto n. 249 del 2010 concernenti la specializzazione sul sostegno;
RITENUTO	la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
VALUTATA	pertanto necessario avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, a decorrere dall'anno accademico 2018/19 e, comunque, nelle more dell'attuazione delle procedure previste dai decreti legislativi n. 59 e 66 del 2017;
	l'opportunità di integrare le disposizioni del decreto 30 settembre 2011, al fine di dar conto del mutato quadro normativo e delle esperienze maturate nei precedenti tre cicli di percorsi di specializzazione per sostegno,

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 - c. USR: Ufficio Scolastico Regionale o Uffici Scolastici Regionali;
 - d. Coreco: il Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 - e. DM 270/2004: il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270;
 - f. DM 249/2010: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
 - g. DM sostegno: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei

Art.1, comma 1

Si propone di aggiungere, dopo: "agli alunni", "e alle alunne"



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione
Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
h. DM 987/2016: il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016.*

Articolo 2

(Offerta formativa e relativi requisiti)

1. I percorsi di cui al presente decreto sono istituiti ed attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministero, secondo le modalità ed i requisiti del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono autorizzati i percorsi di specializzazione di cui al presente provvedimento, è effettuata la ripartizione dei contingenti e sono fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 3, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali.

Articolo 3

(Requisiti di ammissione e articolazione del percorso)

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso del titolo di abilitazione a una delle classi di concorso dello specifico grado, ivi compresi gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del DM Sostegno.
3. I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell'anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2.
4. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

ARTICOLO 2 COMMA 2

Si propone di abolire le date uniche nazionali per ciascuno dei quattro indirizzi di specializzazione (sostegno infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) così da permettere agli Atenei di predisporre le procedure di selezione con tempistiche adeguate alle esigenze organizzative, dato il numero estremamente variabile e non prevedibile delle domande di partecipazione che ad essi perverranno. Tale modifica si ritiene possibile anche perché non sono previste prove uniche a carattere nazionale. Si sottolinea la necessità di tenere separate le quattro date poiché sono diversi i gradi d'istruzione e poiché secondo norme dell'Unione europea ciascun cittadino ha diritto di poter utilizzare tutti i titoli di cui è in possesso nelle procedure professionalizzanti.

Si ritiene quindi di indicare agli Atenei di prevedere unicamente quattro date differenti e di terminare le procedure di selezione e accesso dei candidati entro una data massima finale stabilita a livello nazionale con successivo Decreto Ministeriale.

Si propone quindi di sostituire comma 2 art 2 con:

"Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono autorizzati i percorsi di specializzazione di cui al presente provvedimento, è effettuata la ripartizione dei contingenti e stabilito che ogni Ateneo è tenuto a fissare le prove in quattro date ovvero una per ogni indirizzo di specializzazione e di terminare le procedure di selezione entro la data in esso riportata nonché le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 3, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali.

ARTICOLO 3 COMMA 1

Punto a. Aggiungere dopo "linguistico" "e psicopedagogico"

Punto b. Inserire tra i requisiti di accesso il possesso di laurea o titoli accademici equipollenti, o di titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso agli insegnamenti tecnico-pratici di cui alla tabella b del DPR.n19/2016, purché congiunti, o al possesso dei 24 cfu (art5.comma 1, lettera b), o 36 mesi di servizio.

Si propone di aggiungere il seguente comma 1bis:

"Sono altresì ammessi con riserva coloro che avendo conseguito il titolo abilitante all'estero abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura concorsuale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione
Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
6. Ai fini di cui al comma 5, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal DM sostegno, come diversificati per grado di istruzione.

Articolo 4

(Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito)

1. Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
2. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
3. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
4. Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione
 - a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del DM Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi.

IL MINISTRO
prof. Marco Bussetti

l'art. 4, comma 4

Si propone di integrare il comma con l'aggiunta della seguente ulteriore ipotesi, contraddistinta con la lettera d):
«si siano iscritti al percorso in virtù di provvedimenti cautelari giudiziari e lo abbiano concluso positivamente, con riconoscimento dei crediti maturati a fronte delle attività formative svolte e delle prove eventualmente sostenute.

Il Cspi esprime parere favorevole a condizione che vengano accolte le osservazioni avanzate